

**Legge regionale 08 ottobre 2004, n. 51****Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 15.10.2004)

## INDICE

- Art. 01 - Finalità
- Art. 02 - Condizioni per il prelievo in deroga
- Art. 03 - Modalità del prelievo in deroga del fringuello
- Art. 04 - Tempi e luoghi del prelievo in deroga
- Art. 05 - Divieti
- Art. 06 - Controlli
- Art. 07 - Sospensione del prelievo
- Art. 08 - Entrata in vigore

*Art. 01*  
*Finalità*

1. La Regione Toscana disciplina la gestione del territorio regionale ai fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell'articolo 9 della dir. 79/409/CEE e successive modificazioni, e della l. 157/1992 così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

*Art. 02*  
*Condizioni per il prelievo in deroga*

1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui all' articolo 3 e nei periodi indicati all' articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti per le regioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

*Art. 03*  
*Modalità del prelievo in deroga del fringuello*

1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all' articolo 31 della l.r. 3/1994, esclusivamente da appostamento, ai cacciatori autorizzati e residenti in Toscana, nell'ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numero massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate.
2. È ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di venti capi complessivi per l'intera stagione venatoria.
3. L'autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema regionale di teleprenotazione venatoria, a partire dal 1° ottobre 2004, fino al raggiungimento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, pari a n. 43.740.
4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale, nella apposita pagina.

*Art. 04*  
*Tempi e luoghi del prelievo in deroga*

1. Il prelievo in deroga del fringuello è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2004.
2. Il prelievo in deroga del fringuello non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.

*Art. 05*  
*Divieti*

1. È vietato l'uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.

---

2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.

*Art. 06*  
*Controlli*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 .
2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla r. 3/1994.
3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sulle misur e adottate in ordine al prelievo in deroga del fringuello.

*Art. 07*  
*Sospensione del prelievo*

1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all' articolo 2, comma 3, della l.r. 3/1994 , può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle specie di cui all'articolo 2, o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.

*Art. 08*  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.